**Accordo tra il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e il Comune di…………….**, **perla realizzazione del progetto di ripristino dei Punti Tappa del Grande Anello dei Sibillini,mediante la realizzazione di strutture temporanee provvisorie.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ........... del mese di ............... , con il presente atto;

**TRA**

il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, di seguito denominato "Parco", con sede in Visso, P.zza del

Forno, 1 -(CF dell'Ente: 90005440434) e rappresentato dal Direttore Carlo Bifulco, nato a Napoli il

04.10.1955 e domiciliato per la sua carica a Visso, presso la sede del Parco autorizzato alla stipula

del presente atto ai sensi e per gli effetti del D.L.gs 165/2001,

**ED**

Il Comune di ………….., nel seguito "Comune", (CF …………….), rappresentata dal Sindaco ……………………………, nato a……………… il…………………… e domiciliato per la sua carica presso il Comune di …………….. in via …………………;

**Premesso che**

Lo schema di accordoè stato rispettivamente approvato come segue:

Parco Nazionale dei Monti Sibillini: DD. n. del \_\_\_

Comune di .............. DGC n. del \_\_\_\_

Il Parco è beneficiario di un finanziamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare (MA TTM) destinato alla "Riattivazione del sistema di fruizione del Parco" - prot. 14652del7/7/2017 acquisito al protocollo del parco il10/7/2017 al n. 3448;

tra gli interventi oggetti del finanziamento rientra il progetto di "ripristino dei Punti Tappa delGrande Anello dei Sibillini, mediante la realizzazione di strutture temporanee provvisorie", oggettodella presente convenzione. Per ogni punto tappa è stato finanziato dal MATTM l'acquisto e ilposizionamento di mini bungalows in legno (tipo POD e MEGAPOD) e relativi servizi igienici;

nella seduta del Consiglio Direttivo del14/12/2017 (D.C.D. 39/2017),

*• "Sono stati definiti i punti tappa del Grande Anello dei Sibillini da ripristinare dove non sonoattualmente disponibili posti letto (Visso (MC) e Loc. Cupi di Visso (MC); Arquata del Tronto (AP),Loc. Colle le Cese; Montefortino (FM), Frazione di Rubbiano; Montegallo (AP)- Loc. Colle);*

*• sì è stabilito di determinare la dotazione delle strutture e il relativo numero dei posti letto per ciascunpunto tappa, tenendo conto della presenza di strutture ricettive alternative in prossimità, così dagarantire comunque la fruibilità delle tappe del GAS e potendo destinare per contro l'investimento neisiti più carenti;*

*• si è stabilito di destinare eventuali risorse derivanti da minore costo per il posizionamento dellestrutture in aree già urbanizzate, all'incremento dei posti letto in dette aree;*

*• nel caso di ulteriori trasferimenti straordinari da parte del MA TTM, si dovranno adottare medesimicriteri di ripartizione delle somme, al fine di poter garantire eque disponibilità di accoglienza;*

Con D.D. n. 513 del21/12/2017 il Parco:

• ha preso atto delle risultanze della seduta del C.D. del 14/12/2017, riportate nella Delibera39/2017;

• ha impegnato la somma di € 300.000,00 a tale scopo

L'allestimento di strutture di accoglienza temporanee nei punti tappa del Grande Anello dei Sibillini,

ripristinando l'accoglienza, contribuisce alla valorizzazione del territorio e le parti pertanto hanno comune interesse all'attuazione di tali interventi;

l'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto ciò premesso, il Parco e il Comune di………………… stipulano il seguente accordo.

**Art. 1- Premesse**

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2 - Oggetto**

Oggetto del presente accordo sono i reciproci accordi delle parti finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui alla premessa. Si prevede la realizzazione di un complesso ricettivo per un totale di circa 16 persone, che sarà rideterminato tenendo conto delle risultanze della progettazioneesecutiva e potenzialità dell'area indicata.

**Art. 3 - Tabella delle azioni**

Il Comune e il Parco realizzeranno gli interventi di cui al progetto in oggetto, secondo le azioniriportate nella tabella che segue (tabella delle azioni):

|  |  |
| --- | --- |
|  | AZIONE |
| Punto 1 | lndividuazione e approvazione delle aree da destinare al progetto |
| Punto 2 | Progettazione complesso ricettivo e acquisizione autorizzazioni |
| Punto 3 | Allaccio alle reti Comunali e degli Enti gestori |
| Punto 4 | Installazione manufatti temporanei |
| Punto 5 | Affidamento in concessione della gestione temporanea dei manufattirealizzati |
| Punto 6 | Rimozione delle strutture temporanee e restituzione delle aree  |

Si rimanda a successivo accordo/convenzione la definizione delle modalità di affidamento ingestione temporanea dei manufatti realizzati, secondo le indicazioni di cui alla D.C.D. 39/2017.

**Art. 4- Impegni del Comune**

Il Comune:

- consentirà la realizzazione degli interventi di progetto, secondo le azioni di cui alla tabella riportata al precedente articolo 3;

- dovrà indicare al Parco le aree da destinare all'installazione delle strutture temporanee (punto 1della tabella delle azioni) entro 15 giorni dalla firma della presente convenzione e comunque entro, e non oltre il 30.06.2018. In considerazione delle finalità della presente convenzione, saranno predilette aree quanto più possibile in prossimità del Grande Anello dei Sibillini e/o sentieri del Parco, e dove l'allaccio alle reti Comunali e agli Enti Gestori possa essere attuata con minore dispendio delle risorse;

Le aree indicate dal Comune e condivise con il Parco, qualora di proprietà del Comune stesso, saranno concesse in comodato d'uso gratuito al Parco con separato atto la cui durata sarà funzionale all'esecuzione delle opere di ristrutturazione *l* ricostruzione dei rifugi danneggiati. Qualora le aree individuate e disponibili siano di proprietà privata, i relativi oneri per l’utilizzo saranno a carico del Parco, escludendo fin d’ora, proprio per la natura temporanea dell’intervento, qualsiasi attività di natura ablativa da parte del Comune.

Su richiesta dell’Ente Parco, il Comune, se nella sua volontà, potrà realizzare le opere di allaccio alle reti Comunali e agli Enti Gestori, rendicontandone le spese all’Ente Parco che provvederà a rimborsarle.

**Art. 5- Impegni del Parco**

Il Parco si impegna a:

- ripristinare i punti tappa di cui in premessa, secondo gli interventi di cui alla tabella delle azioni riportata all'art.3, mediante l'uso dei fondi previsti per l'attuazione di tale progetto;

- approvare le aree individuate dal Comune, a predisporre il progetto esecutivo di ciascun complesso ricettivo (Punto 2 della tabella delle azioni), ed a condividerlo con la Giunta Comunale, nonché ad acquisire tutte le relative e necessarie autorizzazioni di legge per la realizzazione dell’intervento;

- finanziare e realizzare le opere di allaccio alle reti Comunali e degli Enti gestori (punto 3 della tabella delle azioni);

E’ facoltà del Parco chiedere al Comune di realizzare le opere di allaccio alle reti Comunali e agli Enti Gestori.

-acquistare le strutture temporanee nel rispetto di quanto previsto in ciascun progetto (punto 4della tabella delle azioni);

- destinare eventuali economie per l'incremento della ricettività;

- procedere alla redazione delle varianti in corso d'opera eventualmente necessarie;

- effettuare eventuali manutenzioni straordinarie delle strutture qualora necessarie, per tutta la durata della presente convenzione;

- rimuovere le strutture temporanee nel momento in cui sarà ripristinata la rete di accoglienza preesistente il SISMA 2016.

**Art. 6 - Importo**

Dalla firma della presente convenzione non risulteranno oneri a carico del Comune.

Le sole opere di allaccio alle reti Comunali e agli Enti Gestori, qualora realizzati dal Comune, saranno comunque rimborsate dal Parco, a seguito di regolare rendicontazione.

**Art. 7 - Sospensione o interruzione del progetto**

Il Parco ha la facoltà di disporre, qualora ne ricorrano le motivazioni, la sospensione o l'interruzione del progetto, dandone tempestiva comunicazione al Comune. Dal momento del ricevimento di tale comunicazione vengono altresì sospesi o interrotti eventuali diritti derivanti dagli accordi stabiliti con il presente accordo, fatte salve le spese effettivamente sostenute e regolarmente rendicontate.

In caso di proposta di un'area non idonea alle finalità della presente convenzione, verrà fissato un termine di 15 giorni per l'individuazione di un'area alternativa.

La mancata proposta alternativa ovvero la mancata condivisione dell'area entro il termine ultimo del 30.06.2018, comporterà la perdita per il Comune dei benefici derivanti dal presente atto.

**Art. 8- Durata**

Il presente accordo decorre dal momento della stipula ed avrà la sua naturale scadenza al ripristino delle strutture danneggiate.

**Art. 9 - Foro competente**

Ogni e qualsiasi controversia relativa all'applicazione, interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è devoluta esclusivamente al Foro di Macerata.

**Art. 10– Registrazione**

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/72, Tabella B, art. 16. Non èsoggetto a registrazione a norma del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

**Art. 11 - Disposizioni generali**

Per quanto non previsto dal presente accordo le parti dichiarano di fare riferimento alla normativa vigente.

**Art. 12 - Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e a custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico, relativi alle attività di cui al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi di cui al. D.Lgs. 30.06.2003 n.196 e disposizioni connesse.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Il Direttore

Ing. Carlo Bifulco

Per il Comune di ………..

Il Sindaco

…………………………….

**Il presente accordo èfirmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa**